



Istituto di Istruzione Superiore "Statista Aldo Moro"

Località Colle della Felce, 30 – 02032 Fara in Sabina (RI)

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

(Art. 4 D.P.R. 249/1998, come modificato dall'art 1 del D.P.R. 235/2007)

Il presente **Regolamento**:

- è conforme ai principi e alle norme dello "*Statuto delle studentesse e degli studenti*", D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, come emendato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n° 235; tiene conto del Testo Unico D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, nonché del regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 e sue modifiche ed integrazioni;
 - tiene conto dei seguenti testi normativi:
 - o Legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - o D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006, *Linee d'indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità*;
 - o D.M. n.16 del 5 febbraio 2007, *Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo*
 - o nota del MIUR, prot. n. 3602/P0 del 31 luglio 2008.
- è coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto;
- è stato redatto dalle rappresentanze di tutte le componenti della comunità scolastica, comprese quelle dei genitori, nella consapevolezza che tutte le componenti operanti nella scuola, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie competenze, sono costantemente impegnate a garantire in ogni circostanza il rispetto delle libertà sancite dalla Costituzione della Repubblica Italiana.

Art.1 **Principi**

Le sanzioni disciplinari sono applicate nel rispetto delle condizioni personali dello studente e si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia. Si ispirano al principio del consolidamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della istituzione scolastica.

La contestazione degli addebiti deve essere chiara ed inequivocabile.

La forma tipica della contestazione, in considerazione della gravità dell'evento considerato di cui agli art. 2 e 3 del presente dispositivo ed alle relative sanzioni comminate, può essere orale o scritta.

Allo studente è garantito il diritto ad esporre le proprie ragioni difensive, alla presenza del genitore, in modo pieno ed organico.

Qualora vi sia stato danneggiamento a cose pubbliche e/o private, le sanzioni prevedono la riparazione e/o il risarcimento del danno. Il ristoro e/o reintegro materiale non elimina la mancanza osservata.

La responsabilità disciplinare è individuale.

Le sanzioni disciplinari sono tipiche, pubbliche e vengono adottate secondo criteri di chiarezza e trasparenza.

La libertà di espressione e di opinioni, se correttamente manifestata, non può essere sanzionata.

Le sanzioni, se riferite a comportamenti gravemente scorretti o ripetuti nel tempo, comportano conseguenze sulla valutazione del profitto scolastico.

Tenuto conto dei principi e dei criteri di cui all'art.1 del presente regolamento e delle disposizioni del D.P.R. 21 novembre 2007, n° 235, che ha modificato, in alcuni punti, il D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249,

l'organo competente comminerà i provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 sulla base delle relative infrazioni.

Allo studente è garantito il diritto di impugnare l'eventuale provvedimento disciplinare, ricorrendo agli organi di garanzia preposti.

Art.2

Classificazione delle sanzioni disciplinari

In ordine alla gravità dell'evento considerato, secondo quanto disposto dall'art. 4, c. 5 dello *Statuto*, è possibile classificare e prevedere:

1. Sanzioni per comportamenti non gravi
2. Sanzioni per comportamenti gravemente scorretti

Art.3

Sanzioni per comportamenti non gravi (*Sanzioni che, di norma, non comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica*)

Riguardano comportamenti scorretti occasionali e non gravi relativi a:

- 1) scarsa diligenza e puntualità;
- 2) disturbo durante le lezioni;
- 3) rapporti problematici con gli altri;
- 4) funzione negativa all'interno della classe;
- 5) introduzione di estranei nella scuola senza permesso (unico evento).

Per tali infrazioni gli studenti potranno essere soggetti a:

- ***Richiamo verbale***
- ***Richiamo scritto***
- ***Ammonizione sul libretto***

Il richiamo verbale potrà costituire un precedente per la comminazione di una sanzione in forma di ammonizione scritta, qualora vi sia scarsa attenzione nei confronti del richiamo e reiterazione del comportamento.

La reiterazione dei suddetti comportamenti può, in alcuni casi, determinare l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un numero di giorni stabilito dal Consiglio di classe, a norma del presente Regolamento.

Se al semplice richiamo verbale segue una modificazione in positivo del comportamento, non vi sarà alcuna ripercussione sulla valutazione della condotta dell'allievo.

I richiami annotati sul registro di classe potranno, previa valutazione da parte del competente Consiglio di Classe, avere ripercussioni sulla valutazione della condotta. In ogni caso, anche sulla scorta della sentenza del TAR della Calabria, sede di Catanzaro, n°1936, del 9 novembre 2007, il "voto di condotta", lungi dal costituire una sanzione disciplinare, deve essere attribuito "con riguardo alla valutazione del complessivo comportamento tenuto dai singoli studenti nel corso del quadrimestre" e non indebitamente determinato in relazione a un solo episodio. In conclusione, non si devono confondere le azioni di carattere sanzionatorio con quelle di carattere valutativo.

Vedi tabella sanzioni (A)

Art. 4

Sanzioni per grave comportamento scorretto (*Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica:*

- *temporaneo, per un periodo non superiore a 15 gg. (Art. 4 – comma 8);*
- *temporaneo, per un periodo superiore a 15 gg. (Art. 4 – comma 9);*
- *allontanamento fino al termine dell'anno scolastico (Art. 4 – comma 9 bis);*
- *esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (Art. 4 – comma 9 bis e 9 ter).*

Riguardano mancanze gravi relative a:

- fumare all'interno dell'istituto scolastico al di fuori delle aree dedicate;
- assenze ingiustificate;
- abbandono delle lezioni;
- offesa nei confronti del docente, del personale della scuola, dei compagni di classe e delle loro famiglie;
- inosservanza delle norme di sicurezza con la conseguente creazione di situazioni di pericolo;
- danni a persone e/o cose.
- introduzione di estranei nella scuola senza permesso (comportamento reiterato);
- usare nei locali della scuola sostanze quali alcool, droghe e sostanze proibite;
- offese alla religione, all'ideologia politica, alla disabilità, alla famiglia e alla malattia;
- minacce a persone;
- violenza verso persone o cose.

Costituiscono occasione per l'immediato:

- ***Richiamo scritto;***
- ***Allontanamento dalla scuola per un periodo non superiore ai 5 giorni, dopo uno o più richiami scritti e attenta valutazione da parte del Consiglio di classe;***
- ***In caso di gravi e reiterate infrazioni disciplinari, può essere disposto un periodo di allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 5 giorni, sempre tuttavia entro il limite di 15 giorni (art. 4, c. 7 dello Statuto);***
- ***Dopo tre richiami scritti che fanno riferimento alle fattispecie individuate nel presente regolamento, il consiglio di classe può, in ogni caso, dopo attento esame della situazione specifica, decidere di comminare la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica, oppure una sanzione alternativa.***

Se i danni sono solo di natura materiale, possono essere proposte forme di recupero definite in sede di riunione del Consiglio di Classe.

Il richiamo scritto costituirà un precedente di cui si terrà conto in caso di ulteriori eventuali segnalazioni di comportamento scorretto, vi potranno essere ripercussioni sulla valutazione del comportamento, secondo quanto indicato nella relativa scheda allegata e sempre nel rispetto della normativa di cui al precedente articolo.

Qualora, ai sensi del comma 9, art. 4 dello *Statuto*, il comportamento scorretto sia di una gravità tale, da violare "la dignità e il rispetto della persona umana, o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone...", in deroga al limite generale previsto dal comma 7 dell'art. 4 del citato D.P.R. 235/2007, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile il disposto del comma 8, art. 4 dello *Statuto*.

Nei casi di recidiva di atti di violenza grave, "ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'A.S., la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale...o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico" (art. 9-bis dello *Statuto*).

Qualora il comportamento assuma la configurazione di un reato, si provvederà alla segnalazione e alla denuncia all'autorità di pubblica sicurezza.

Se il comportamento assunto dallo studente, secondo quanto comprovato da idonea documentazione, che consenta "la verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi" (art. 9-ter dello *Statuto*), dai quali si desuma la presenza di infrazioni disciplinari gravi e reiterate", è improntato alla creazione di situazioni di pericolo che coinvolgono persone e/o beni materiali, è possibile escludere lo studente dal viaggio di istruzione o da qualsiasi attività didattico educativa che preveda l'uscita dall'edificio scolastico, soprattutto se distribuita su più giorni.

Vedi tabella sanzioni (B)

Art. 5

Sostituzione delle sanzioni con attività di recupero

Il Consiglio di classe, in accordo con le famiglie, può offrire allo studente la possibilità di sostituire le sanzioni con altri provvedimenti e incombenze che si esplicano nella collaborazione ai servizi interni della scuola o in altre attività con finalità sociali che possano utilmente costituire una riparazione ed un ammonimento (art. 4, c. 5 dello *Statuto*).

In particolare sono previste:

- Collaborazione nella sistemazione di archivi o altro lavoro utile
- Riordino della biblioteca e/o altri servizi della scuola
- Collaborazione nella predisposizione di materiali didattici per gli allievi con disabilità
- Aiuto alla persona diversamente abile nella fruizione degli spazi della scuola
- Predisposizione di materiali didattici (fotocopie...) per gli allievi.

Nei casi di sospensione dalle lezioni, il Consiglio di Classe darà le necessarie indicazioni di studio all'alunno, per evitare che l'allontanamento lo danneggi.

Inoltre, ai sensi dell'art. 4, c. 8 dello *Statuto*, è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

Art. 6

L'iter sanzionatorio

Organi competenti, luogo e tempi di attuazione della sanzione

Tutte le infrazioni previste sono sanzionabili solo e soltanto se commesse:

- all'interno dell'edificio scolastico e delle sue dipendenze;
- durante le attività curricolari;
- durante le attività extracurricolari ed integrative, connesse con le attività didattiche e organizzate dalla scuola;
- nelle uscite didattiche e nei viaggi di istruzione.

Gli organi competenti a comminare e/o proporre le sanzioni disciplinari, come da Tabelle A e B, possono essere:

- il Docente (richiamo orale o scritto, comunicazione alla famiglia);
- il Coordinatore di Classe (comunicazione alla famiglia);
- il Consiglio di Classe (sanzioni e provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 gg., art. 4, c. 6 dello *Statuto*);
- il Consiglio d'Istituto (sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a 15 gg. e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale, art. 4, c. 6 dello *Statuto*).

Tutte le infrazioni segnalate e/o contestate debbono essere opportunamente accertate (art. 4, c. 3 D.P.R. 235/07). A tal fine ogni addebito formale nei confronti dello studente deve essere preceduto da una fase istruttoria funzionale all'accertamento del fatto storico d'interesse.

La sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990).

Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di Stato, occorrerà anche specificare i motivi per cui "non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico".

Le sanzioni vanno inserite nel fascicolo personale dello studente e lo seguono in occasione di trasferimento da una scuola a un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola. Qualora l'atto sanzionatorio contenga dati sensibili, si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili, che porta a operare con "omissis" sull'identità delle persone coinvolte e comunque nel rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del D.M. 306 del 2007. Il cambiamento di scuola non pone fine a un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo *iter* fino alla conclusione.

Allo studente è riconosciuto il pieno diritto a essere ascoltato, in presenza dei genitori e/o tutori legali, di

poter esibire prove a discolorpa e testimonianze utili alla ricostruzione dei fatti.

La famiglia ha il diritto avere ogni notizia riguardante il procedimento sanzionatorio e di cooperare utilmente nella pianificazione del processo di reintegrazione scolastica.

La sanzione deve essere irrogata entro 15 giorni dall'episodio.

Trascorso inutilmente tale limite temporale la sospensione dalle lezioni non può essere più praticata mentre restano valide tutte le altre forme: richiamo verbale, richiamo scritto, sostituzione della sanzione ed attività di recupero.

Le riunioni dei Consigli di classe, secondo quanto disposto dall'art.5, comma secondo, lett. b) del D.Lgs. 297/94, prevedono la presenza dei rappresentanti dei genitori.

Se la discussione è su argomenti personali e coinvolgenti il diritto alla *privacy* delle persone, le riunioni avvengono con la sola presenza degli aventi diritto.

Se vi è incompatibilità di un membro dell'organo collegiale questi non prenderà parte alla seduta.

La sanzione disciplinare è adottata con voto segreto e a maggioranza dei presenti.

Se la votazione ha esito di parità per 2 volte consecutive non è applicabile.

Non è consentita l'astensione dal voto.

Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalle commissioni d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni (art. 4, c. 11 dello *Statuto*).

Art. 7

Impugnazioni

(Art. 5 D.P.R. 235/07)

Lo studente, rappresentato utilmente dai propri genitori e/o tutori legali, può sempre proporre ricorso avverso un provvedimento disciplinare. Il ricorso può essere altresì proposto da chiunque vi abbia interesse (art. 5, c. 1 dello *Statuto*).

L'organo competente ad accogliere e decidere nel merito del ricorso, proposto dallo studente entro e non oltre 15 gg. dalla notifica dell'atto, è l'Organo di Garanzia di cui all'art. 8 del presente Regolamento, che dovrà deliberare nel termine di 10 gg. dall'opposizione (art. 5, c. 1 dello *Statuto*). Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione si riterrà confermata.

L'Organo di Garanzia ha facoltà di ascoltare gli interessati e/o i testimoni alla vicenda.

L'impugnazione non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione disciplinare irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi, pur non definitivi, per cui, la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.

Chiunque vi abbia interesse può proporre reclamo al Direttore dell'U.S.R. contro le violazioni del presente Regolamento e contro le violazioni dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti di cui allo *Statuto* (art. 5, c.3). Il reclamo va presentato entro 15 giorni a partire dalla comunicazione dell'Organo di garanzia interno o dallo spirare del termine di decisione a esso attribuito.

Il Direttore dell'U.S.R. decide subordinatamente al parere vincolante di un organo di garanzia regionale. Detto organo, entro il termine perentorio di 30 gg., deve esprimere il proprio parere. Qualora, entro tale termine, l'organo di garanzia non abbia comunicato il parere o rappresentato esigenze istruttorie, per cui il termine è sospeso per un periodo massimo di 15 gg., e per una sola volta (art. 16 – comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241), il Direttore dell'U.S.R. può decidere indipendentemente dal parere.

Art. 8

Composizione e funzionamento dell'Organo di Garanzia (art. 5, c. 1 dello *Statuto*)

L'organo di garanzia è così composto:

- dirigente scolastico;
- 1 docente designato dal Consiglio d'Istituto;
- 1 rappresentante eletto dai genitori, in occasione dell'assemblea annuale per il rinnovo dei Consigli di classe o dell'incontro scuola – famiglia.
- 1 rappresentante eletto dagli studenti.

Presidente dell'Organo di Garanzia è il Dirigente scolastico, il quale, tuttavia, esercita il diritto di voto solo in caso di necessità.

I componenti coinvolti nei fatti oggetto di decisione sono sostituiti da supplenti designati. Per ogni rappresentante saranno previsti due membri supplenti.

In prima convocazione l'Organo deve essere perfetto, in seconda, funziona solo con i membri effettivamente partecipanti alla seduta

La convocazione dell'Organo di Garanzia avviene:

1. su richiesta del Dirigente scolastico per i casi di conflitto che insorgano all'interno della scuola in merito alla applicazione del presente regolamento;
2. su richiesta di uno degli Organi Collegiali della Scuola;
3. su richiesta degli studenti o di chiunque ne abbia interesse.

I termini per la convocazione ordinaria sono fissati in 5 giorni mentre per le convocazioni straordinarie i giorni sono ridotti a 3.

Gli incontri e le delibere adottate avvengono in seduta privata e non pubblica.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti e i voti sono espressi a scrutinio segreto.

In caso di parità si ripropone una seconda votazione, se anche la seconda votazione ha esito di parità il ricorso e/o la richiesta si intende accolta.

Non è ammessa l'astensione dal voto.

Le sedute sono verbalizzate su apposito registro.

Art. 9

Compiti e durata dell'Organo di Garanzia

L'Organo di Garanzia deve:

- dirimere i conflitti che insorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse e del presente regolamento di disciplina;
- decidere sui ricorsi contro l'abrogazione delle sanzioni disciplinari di cui all'art.7 del presente regolamento;
- formulare proposte al Consiglio di Istituto per la modifica del regolamento interno di disciplina.

L'Organo di Garanzia resta in carica due anni e delibera nel pieno rispetto dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse e del presente regolamento di disciplina.

Art. 10

Patto educativo di corresponsabilità

(Art. 5-bis dello Statuto)

“Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie”.

Il Consiglio d'istituto detta le linee d'indirizzo per la elaborazione di un documento nel quale siano elencati diritti e doveri nel rapporto tra personale della scuola, studenti, e genitori. Il documento verrà illustrato nel corso di una assemblea dei genitori e costituirà la base di discussione per giungere alla formulazione di un testo condiviso. Il Consiglio d'Istituto adotta il documento e stabilisce i termini di scadenza e di revisione.

Art. 11

Pubblicità e norme finali

Il presente regolamento costituisce parte integrante a completamento del Regolamento d'Istituto e del POF.

Deve essere data massima notizia e diffusione del presente regolamento che, previa richiesta degli interessati aventi diritto, potrà essere consegnato in copia, unitamente allo Statuto degli Studenti e delle Studentesse.

Lo stesso mezzo di pubblicità dovrà essere utilizzato ogni qualvolta il Consiglio di Istituto vi abbia apportato delle modifiche.

Il Presente regolamento è stato approvato nella seduta del Consiglio d'Istituto del ... e contestualmente affisso all'albo della scuola.

Tabella sanzioni (A)

Comportamento	Sanzione	Organo competente
a) <i>Ritardi</i>	<i>Obbligo di giustificazione scritta</i>	Docente prima ora
b) <i>Disturbo occasionale durante le lezioni</i>	<i>Richiamo verbale</i>	- Docente
c) <i>Disturbo occasionale reiterato durante le lezioni</i>	<i>Richiamo scritto</i> Segnalazione sul registro di classe ed eventuale avviso scritto alla famiglia.	- Docente
d) <i>Disturbo persistente anche dopo la segnalazione sul registro di classe</i>	<i>Richiamo scritto</i> Segnalazione sul registro di classe, al Dirigente Scolastico, al Coordinatore di classe ed al Consiglio di classe. Avviso e convocazione scritta della famiglia. Eventuale sospensione dalle lezioni.	Docente coordinatore
e) <i>Atteggiamenti poco corretti nei confronti dei compagni e degli insegnanti</i> (unico evento)	<i>Richiamo verbale</i>	- Docente
f) <i>Atteggiamenti poco corretti nei confronti dei compagni e degli insegnanti</i> (fino a 3 eventi)	<i>Richiamo scritto</i> Segnalazione sul registro di classe ed avviso scritto alla famiglia.	- Docente
g) <i>Atteggiamenti persistenti poco corretti nei confronti dei compagni e degli insegnanti</i> (oltre 3 eventi)	<i>Richiamo scritto</i> Segnalazione sul registro di classe, al Dirigente Scolastico, al Coordinatore di classe e al Consiglio di classe. Avviso e convocazione scritta della famiglia. Eventuale sospensione dalle lezioni.	- Docente coordinatore
h) <i>Introdurre estranei nella scuola senza permesso</i> (unico evento)	<i>Richiamo scritto</i> Segnalazione sul registro di classe, al Dirigente Scolastico, al Coordinatore di classe e al Consiglio di classe. Avviso e convocazione scritta della famiglia. Eventuale sospensione dalle lezioni.	Docente coordinatore

Disposizioni finali

Nel caso in cui per i comportamenti descritti (punti d/g/h), a causa della frequenza o delle modalità di manifestazione, si ritenga opportuno un allontanamento dalla classe, il Consiglio valuterà se comminare una sanzione alternativa alla sospensione dalle lezioni, (p. es. svolgimento di compiti a vantaggio della comunità scolastica, studio individuale ecc.).

Tale allontanamento sarà deliberato in sede di Consiglio di Classe.

La famiglia sarà informata e convocata tempestivamente prima della decisione e sarà coinvolta attivamente al piano di recupero e di reintegro nella comunità scolastica.

Tabella sanzioni (B)

Comportamento	Sanzione	Organo competente
a) <i>Fumare all'interno dell'istituto al di fuori delle aree consentite (unico evento)</i>	<i>Richiamo scritto</i> Segnalazione sul registro di classe, al Dirigente Scolastico, al Coordinatore di classe e al Consiglio di classe. Applicazione delle sanzioni di legge ed avviso scritto alla famiglia.	- Dirigente scolastico e Docente (anche su segnalazione di un collaboratore scolastico)
b) <i>Fumare all'interno dell'istituto al di fuori delle aree consentite (comportamento reiterato)</i>	<i>Richiamo scritto</i> Segnalazione sul registro di classe, al Dirigente Scolastico, al Coordinatore di classe e al Consiglio di classe. Applicazione delle sanzioni di legge, avviso e convocazione scritta della famiglia.	- Dirigente Scolastico - Docente (anche su segnalazione di un collaboratore scolastico)
c) <i>Assenza ingiustificata (unico evento)</i>	<i>Richiamo scritto</i> Segnalazione sul registro di classe.	- Docente
d) <i>Assenza ingiustificata reiterata</i>	<i>Richiamo scritto</i> Segnalazione sul registro di classe, al Dirigente Scolastico, al Coordinatore di classe ed al Consiglio di classe. Avviso (fino a tre volte) e convocazione scritta della famiglia (più di tre volte).	-Consiglio di classe -Dirigente scolastico
e) <i>Abbandono delle lezioni senza permesso (unico evento)</i>	<i>Richiamo scritto</i> Segnalazione sul registro di classe, al Dirigente Scolastico, al Coordinatore di classe ed al Consiglio di classe. Avviso scritto alla famiglia.	- Dirigente scolastico - Docente
f) <i>Abbandono delle lezioni senza permesso (comportamento reiterato)</i>	<i>Richiamo scritto</i> Segnalazione sul registro di classe, al Dirigente Scolastico, al Coordinatore di classe ed al Consiglio di classe. Avviso e convocazione scritta della famiglia. Esclusione dal viaggio di istruzione	-Consiglio di classe -Dirigente scolastico

g)	<i>Offesa al docente e/o al personale della scuola</i> <i>(unico evento)</i>	<i>Richiamo scritto</i> Segnalazione sul registro di classe, al Dirigente Scolastico, al Coordinatore di classe ed al Consiglio di classe. Avviso scritto alla famiglia.	-Consiglio di classe -Dirigente scolastico
h)	<i>Offesa al docente e/o al personale della scuola</i> <i>(comportamento reiterato)</i>	<i>Richiamo scritto e allontanamento dalla scuola per un massimo di gg.3</i> Segnalazione sul registro di classe, al Dirigente Scolastico, al Coordinatore di classe ed al Consiglio di classe. Avviso e convocazione scritta della famiglia.	-Consiglio di classe -Dirigente scolastico
i)	<i>Offesa ai compagni e alle loro famiglie</i> <i>(unico evento)</i>	<i>Richiamo scritto</i> Segnalazione sul registro di classe, al Dirigente Scolastico, al Coordinatore di classe ed al Consiglio di classe. Avviso scritto alla famiglia.	-Consiglio di classe -Dirigente scolastico
l)	<i>Offesa ai compagni e alle loro famiglie</i> <i>(comportamento reiterato)</i>	<i>Richiamo scritto e sospensione dalle lezioni per un massimo di gg. 3</i> Segnalazione sul registro di classe, al Dirigente Scolastico, al Coordinatore di classe ed al Consiglio di classe. Avviso e convocazione scritta della famiglia.	-Consiglio di classe -Dirigente scolastico
m)	<i>Inosservanza delle norme di sicurezza con la conseguente creazione di situazioni pericolose per sé e per gli altri (rendere pericoloso l'uso delle scale, rimuovere la segnaletica sulla sicurezza, attivare senza motivo allarmi)</i> <i>(unico evento)</i>	<i>Richiamo scritto</i> Segnalazione sul registro di classe, al Dirigente Scolastico, al Coordinatore di classe ed al Consiglio di classe. Avviso scritto alla famiglia.	-Consiglio di classe -Dirigente scolastico (anche su segnalazione di collaboratore scolastico)

n)	<p><i>Inosservanza delle norme di sicurezza con la conseguente creazione di situazioni pericolose per sé e per gli altri (rendere pericoloso l'uso delle scale e/o dell'ascensore, rimuovere la segnaletica sulla sicurezza, attivare senza motivo allarmi)</i></p> <p><i>(evento reiterato)</i></p>	<p><i>Richiamo scritto ed allontanamento dalla scuola per un massimo di gg.5</i></p> <p>Segnalazione sul registro di classe, al Dirigente Scolastico, al Coordinatore di classe ed al Consiglio di classe.</p> <p>Avviso e convocazione scritta della famiglia.</p> <p>Esclusione dal viaggio d'istruzione.</p>	<p>-Consiglio di classe</p> <p>-Dirigente scolastico (anche su segnalazione di un collaboratore scolastico)</p>
o)	<p><i>Danni a persone e/o cose</i></p>	<p><i>Richiamo scritto e sospensione dalle lezioni per un massimo di gg.5</i></p> <p>Segnalazione sul registro di classe, al Dirigente Scolastico, al Coordinatore di classe ed al Consiglio di classe.</p> <p>Reintegrazione in forma specifica e/o ristoro economico.</p> <p>Avviso e convocazione scritta della famiglia.</p> <p>Esclusione dal viaggio d'istruzione.</p>	<p>-Consiglio di classe</p> <p>-Dirigente scolastico (anche su segnalazione di un collaboratore scolastico)</p>
p)	<p><i>Introdurre estranei nella scuola</i></p> <p><i>(evento reiterato)</i></p>	<p><i>Richiamo scritto e sospensione dalle lezioni per un massimo di gg. 3</i></p> <p>Segnalazione sul registro di classe, al Dirigente Scolastico, al Coordinatore di classe ed al Consiglio di classe.</p> <p>Reintegrazione in forma specifica e/o ristoro economico.</p> <p>Avviso e convocazione scritta della famiglia.</p>	<p>-Consiglio di classe</p> <p>-Dirigente scolastico (anche su segnalazione di un collaboratore scolastico)</p>
q)	<p><i>Offese alla religione, all'ideologia politica, alla disabilità, alla famiglia e alla malattia.</i></p> <p><i>(unico evento)</i></p>	<p><i>Richiamo scritto</i></p> <p>Segnalazione sul registro di classe, al Dirigente Scolastico, al Coordinatore di classe ed al Consiglio di classe.</p> <p>Avviso scritto alla famiglia.</p>	<p>-Consiglio di classe</p> <p>-Dirigente scolastico (anche su segnalazione di un collaboratore scolastico)</p>
r)	<p><i>Offese alla religione, all'ideologia politica, alla disabilità, alla famiglia e alla malattia.</i></p> <p><i>(comportamento reiterato)</i></p>	<p><i>Richiamo scritto ed allontanamento dalla scuola per un massimo di gg.3</i></p> <p>Segnalazione sul registro di classe, al Dirigente Scolastico, al Coordinatore di classe ed al Consiglio di classe.</p>	<p>-Consiglio di classe e</p> <p>-Dirigente scolastico (anche su segnalazione di un collaboratore scolastico)</p>

		Avviso e convocazione scritta della famiglia.	
s)	<i>Minacce a persone</i>	<i>Richiamo scritto ed allontanamento dalla scuola per un massimo di gg. 5</i> Segnalazione sul registro di classe, al Dirigente Scolastico, al Coordinatore di classe ed al Consiglio di classe. Avviso e convocazione scritta della famiglia.	-Consiglio di classe -Dirigente scolastico (anche su segnalazione di un collaboratore scolastico)
t)	<i>Violenza verso persone, animali o cose</i>	<i>Richiamo scritto ed allontanamento dalla scuola per un massimo di gg. 15</i> Segnalazione sul registro di classe, al Dirigente Scolastico, al Coordinatore di classe ed al Consiglio di classe. Avviso e convocazione scritta della famiglia. Esclusione dal viaggio di istruzione.	-Consiglio di classe -Dirigente scolastico (anche su segnalazione di un collaboratore scolastico)
u)	<i>Usare nei locali della scuola sostanze quali alcool, droghe e sostanze proibite</i>	<i>Richiamo scritto ed allontanamento dalla scuola anche per un periodo superiore a gg. 15</i> Segnalazione sul registro di classe, al Dirigente Scolastico, al Coordinatore di classe ed al Consiglio di classe. Avviso e convocazione scritta della famiglia. <i>Esclusione dal viaggio di istruzione.</i>	-Consiglio di classe -Consiglio d'istituto (allontanamento dalla scuola per un periodo superiore ai 15 gg.) -Dirigente scolastico (anche su segnalazione di un collaboratore scolastico)
v)	<i>Atti di violenza che violano la dignità e il rispetto della persona umana o che creino pericolo per l'incolumità delle persone</i> <i>(art. 9 dello Statuto)</i>	<i>Allontanamento dalla scuola per un periodo superiore ai 15 gg.</i> Segnalazione sul registro di classe, al Dirigente Scolastico, al Coordinatore di classe e al Consiglio di classe. Convocazione Consiglio d'Istituto. Avviso e convocazione scritta della famiglia. Esclusione dal viaggio di istruzione	- Consiglio d'Istituto - Dirigente scolastico

x)	Atti di violenza grave, tali da ingenerare un elevato allarme sociale. (art. 9-bis dello Statuto)	Allontanamento dalla scuola con l'esclusione dallo scrutinio finale. Segnalazione sul registro di classe, al Dirigente Scolastico, al Coordinatore di classe e al Consiglio di classe. Convocazione Consiglio d'Istituto. Avviso e convocazione scritta della famiglia. Segnalazione all'Autorità Giudiziaria.	- Consiglio d'Istituto - Dirigente scolastico
----	--	---	--

Disposizioni finali

Le sanzioni sono definite ed irrogate in sede collegiale nella riunione del Consiglio di Classe.

Le sanzioni di cui ai punti x e y sono definite e irrogate in sede di Consiglio d'Istituto.

Il Dirigente Scolastico, con provvedimento scritto, comminerà la sanzione deliberata e proposta dall'organo collegiale competente.

Si ribadisce che, ove possibile e in accordo con la famiglia dell'alunno, il Consiglio di classe o il Consiglio d'Istituto, per le relative competenze, potrà decidere di trasformare la sanzione in attività di recupero a vantaggio della comunità scolastica.

Salvo il diritto dei singoli ad agire in sede civile e/o penale, nel presente regolamento non sono inclusi tutti i comportamenti penalmente rilevanti. Tali eventi saranno segnalati tempestivamente alle autorità competenti.

Disposizioni finali

Nel caso in cui per i comportamenti descritti (punti d/g/h), a causa della frequenza o delle modalità di manifestazione, si ritenga opportuno un allontanamento dalla classe, il Consiglio valuterà se comminare una sanzione alternativa alla sospensione dalle lezioni, (p. es. svolgimento di compiti a vantaggio della comunità scolastica, studio individuale ecc.).

Tale allontanamento sarà deliberato in sede di Consiglio di Classe.

La famiglia sarà informata e convocata tempestivamente prima della decisione e sarà coinvolta attivamente al piano di recupero e di reintegro nella comunità scolastica.

REGOLAMENTO SULL'USO DEI TELEFONI CELLULARI A SCUOLA (Allegato al Regolamento di disciplina)

Il presente **Regolamento** è conforme ai principi e alle norme:

del "Codice in materia di protezione dei dati personali", approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196; dello "*Statuto delle studentesse e degli studenti*", l D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, come modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n° 235;

del D. M. n. 30 del 15 marzo 2007 *Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di "telefoni cellulari" e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti.*

della Direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione del 30 novembre 2007, n° 104, riguardante "l'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche".

Art. 1

L'uso dei cellulari o (di altro dispositivo elettronico) da parte degli studenti, durante lo svolgimento delle attività didattiche, è vietato. Il divieto deriva dai doveri sanciti dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

Art. 2

E' vietato l'utilizzo del telefono cellulare per scattare fotografie ed effettuare riprese audio o video all'interno dell'edificio scolastico e delle sue pertinenze.

Art. 3

La violazione di tali divieti configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni.

Nel caso dell'effettuazione di fotografie o riprese audio e video, la scuola valuterà se siano stati violati i termini previsti dal "Codice in materia di protezione dei dati personali", di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, valutando se denunciare o no il caso all'autorità giudiziaria.

Art. 4

Le sanzioni disciplinari applicabili sono state individuate dall'Istituto in modo tale da garantire, con rigore ed in maniera efficace, il rispetto delle regole, della cultura della legalità e della convivenza civile.

Art. 5

Per ragioni di particolare urgenza o gravità, gli alunni potranno utilizzare il telefono della scuola per comunicare con le famiglie, anche durante le ore di lezione, previa autorizzazione del docente.

Art. 6

Il divieto di utilizzare il telefono cellulare, durante le attività d'insegnamento e di apprendimento, vale anche per il personale docente e ATA (C.M. n. 362 del 25 Agosto 1998).

Art. 7

Tutto il personale scolastico, Dirigente, Docenti e Ata ha doveri deontologici e professionali sia di vigilanza sul comportamento degli studenti in tutti gli spazi scolastici sia di tempestiva segnalazione alle autorità competenti di eventuali infrazioni. L'inosservanza di questo dovere è materia di valutazione disciplinare.

Art. 8

Del presente Regolamento verrà data ampia diffusione all'interno della scuola e sarà cura dei docenti informare gli alunni che l'inosservanza dell'obbligo di preventiva informazione all'interessato, nel caso di riprese effettuate con il cellulare o altra apparecchiatura elettronica, comporta il pagamento di una sanzione amministrativa che va da un importo minimo di 3000 euro sino ad un massimo di 18000 euro, ovvero, in caso di dati sensibili o di trattamenti che comportino situazioni di pregiudizio, di grave detrimento anche con eventuale danno, da un minimo di 5000 euro a un massimo di 30.000 euro (art. 161 del Codice della Privacy). A ciò si aggiunge la possibilità di essere chiamati in giudizio dalla persona filmata, fotografata o registrata, per risarcire gli eventuali danni causati (art. 15 del Codice della Privacy).

Il Presente regolamento è stato approvato nella seduta del Consiglio d'Istituto del ... e contestualmente affisso all'albo della scuola.

Tabella sanzioni

	Comportamento	Sanzione	Organo competente
a)	<i>Uso del cellulare durante la lezione.</i>	<i>Annotazione sul registro di classe</i>	Docente
b)	<i>Uso del cellulare durante la lezione.</i> (seconda infrazione)	<i>Annotazione sul registro di classe</i> <i>Ammonizione con avviso ai genitori</i>	- Docente - Dirigente
c)	<i>Uso del cellulare durante la lezione.</i> (terza infrazione)	<i>Annotazione sul registro di classe</i> Sospensione fino a un massimo di tre giorni	- Docente - Consiglio di classe
d)	<i>Effettuazione di fotografie, di riprese audio o video</i> per uso personale, non lesive della dignità e del decoro personale di terzi, al di fuori dell'ora di lezione.	<i>Annotazione sul registro di classe, convocazione dei genitori,</i> verrà loro spiegato che l'utilizzo di immagini, filmati o registrazioni vocali per fini esclusivamente personali, ancorché legittimo, deve rispettare l'obbligo di mantenere sicure le informazioni raccolte. Infatti, qualsiasi diffusione anche involontaria di dati personali riferiti a terzi, comporta sanzioni di natura amministrativa e penale.	- Docente - Dirigente
e)	<i>Effettuazione di fotografie, di riprese audio o video</i> lesive del decoro e della reputazione di terzi	<i>Sospensione dalle lezioni</i> con convocazione della famiglia ed eventuale denuncia all'autorità giudiziaria.	Consiglio di classe Consiglio d'Istituto (per sospensioni superiori ai 15 gg.)

			Dirigente
--	--	--	-----------